

1. INTRODUZIONE

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazioni le iniziative riguardanti gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, ai sensi dell'art. 52, della L.p. 4/2003, per il settore dell'Apicoltura.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento, come previsto all'art. 2, primo paragrafo, lettere a) e b), della L.p. 4/2003:

- a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a).

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo previsto dal presente provvedimento è destinato agli agricoltori che possiedono **un numero minimo di 40 alveari** e che siano in regola con il censimento nella banca dati nazionale per l'apicoltura (BDNA).

Saranno indennizzati solo gli alveari situati nella provincia di Trento.

L'importo dell'indennizzo è calcolato in **euro 25/alveare, conteggiando gli alveari secondo quanto censito nella BDNA**, nel limite del contributo massimo ammissibile di euro 20.000,00 (ai sensi della normativa de minimis che secondo il calcolo stabilito dal presente provvedimento corrisponde al numero massimo di 800 alveari).

Per l'accesso al finanziamento per gli aiuti previsti dal presente bando non vengono attribuiti punteggi sulla base di criteri di selezione e quindi nel caso la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a coprire l'importo totale del contributo concedibile, tale contributo sarà ridotto proporzionalmente per il finanziamento di tutte le domande presentate.

4. CUMULO E LIMITI DI SPESA

I contributi previsti dal presente bando rientrano nel regime di aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9, che stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in **Euro 20.000,00** e il limite nazionale di Euro 700.419.125,00.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti pubblici. Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande per la medesima iniziativa ne a valere sul PSR 2014-2020 ne ai sensi della L.p. 4/2003.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

5.1 Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata al Servizio Agricoltura o presso i relativi Uffici agricoli periferici oppure presso gli sportelli periferici di assistenza al pubblico avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento al link www.modulistica.provincia.tn.it.

Il termine per la presentazione delle domande è previsto a partire dal **15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019**.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- a. a mano presso il Servizio Agricoltura o presso gli uffici dislocati sul territorio;
- b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- c. invio alla casella Pec del Servizio: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

5.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto e contestuale richiesta di liquidazione dell'indennizzo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- di avere presentato la denuncia degli alveari posseduti nella BDNA.

Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:

- per la concessione del contributo il codice aziendale assegnato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss);
- per la liquidazione del contributo, il codice iban del conto corrente intestato o cointestato all'apicoltore.

Il controllo sugli aiuti de minimis percepiti nel triennio antecedente sarà effettuato dall'ufficio competente all'istruttoria delle domande attraverso la banca dati nazionale del de minimis agricolo.

5.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario e importo spettante dell'indennizzo che, ad avvenuta esecutività della citata determinazione, sarà liquidato al beneficiario senza necessità di presentare ulteriore documentazione.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura **entro 45 giorni** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nel caso di domande prive dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

6. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono presentare domanda sul presente bando le aziende agricole elencate al precedente punto 2. "*Beneficiari*" che hanno una sede operativa in Provincia di Trento e che sono in possesso di una partita iva agricola.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento.

7. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di mantenere l'attività di apicoltore per almeno 5 anni dalla data di liquidazione dell'indennizzo.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.